



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.gov.it

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

C.so Italia, 72 – Tel. – 0932 676268 – - E-mail segretario.generale@comune.ragusa.gov.it

pec:protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it

Ragusa, 17 febbraio 2020

Ai Sigg. Dirigenti

e p.c. Al Sig. Sindaco

All'Ufficio controlli interni e prevenzione della corruzione

OGGETTO: Proroghe contrattuali. Direttiva.

Facendo seguito all'attività di controllo successivo sulla regolarità degli atti amministrativi, svolta dalla scrivente ai sensi dell'art 147-*bis* del d.lgs. n. 267/00, si ritiene di dover formulare la seguente direttiva in ordine al ricorso alle proroghe contrattuali.

Preliminarmente appare opportuno chiarire che con il termine “proroga” si fa riferimento alla ipotesi in cui viene disposto un prolungamento della durata del contratto, restando invariati tutti gli altri elementi.

Ciò premesso si evidenzia che in materia di contratti pubblici, in base al vigente ordinamento, può dedursi un generale divieto di proroga, atteso che detta opzione si pone in contrasto con i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, i quali costituiscono precetti di diretta derivazione comunitaria.

Unica deroga consentita rispetto al predetto generale divieto di proroga, è quella della c.d. “proroga tecnica”, prevista dall'art 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, a mente del quale la “*durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante*”.

In base alla predetta disposizione, interpretata alla luce degli orientamenti interpretativi prevalenti offerti dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. *Consiglio di Stato, sezione V, del 29 maggio 2019, n.3588*) e dall'Anac (cfr. Delibera n. 882 del 25 settembre 2019), il ricorso alla proroga tecnica è legittimo in presenza delle seguenti condizioni:

1) la proroga deve rivestire carattere eccezionale, utilizzabile solo quando non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali, nei soli e limitati casi in cui vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente (Cfr. *ex multis*, Cons. Stato, III, 3 aprile 2017, n. 1521; delibera Anac n. 427 del 2.5.2018);

2) la proroga è ammessa solo quando ha carattere temporaneo, rappresentando uno strumento finalizzato esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro (c.d. contratto "ponte");

3) la nuova gara deve essere già stata avviata al momento della proroga (Parere Anac AG n. 33/2013);

4) l'amministrazione non deve rendersi responsabile di ritardi nell'indizione della procedura di selezione del nuovo affidatario. Infatti la proroga tecnica trova giustificazione solo nei casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'amministrazione, vi sia l'effettiva esigenza di assicurare il servizio nelle more del reperimento di un altro contraente. (TRGA di Trento, sentenza n. 382 del 20 dicembre 2018);

5) l'opzione di proroga tecnica deve essere stata prevista nell'originario bando di gara;

6) la proroga deve essere disposta prima della scadenza del contratto.

In altre parole, la proroga dei contratti è teorizzabile, in rapporto al principio di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), nei soli, limitati ed eccezionali casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente (Cons. Stato, sez. V, 11 maggio 2009, n. 2882; Parere ex Avcp AG 38/2013). La c.d. "proroga tecnica", costituente eccezione alla rigida regola della gara, in quanto volta a bilanciare la continuità dell'azione amministrativa con la salvaguardia della libera concorrenza, è, pertanto, da ritenersi legittima solo in presenza dei suindicati presupposti.

Ciò premesso, nel sottolineare la delicatezza della materia, che investe un'area – quella degli appalti pubblici - tra quelle più sensibili sotto il profilo della maggiore esposizione al rischio corruttivo, si richiama l'attenzione delle SSVV in ordine alla necessità di attivare il rinnovo delle procedure di gara per l'affidamento degli appalti a carattere continuativo, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei contratti in essere.

Pertanto, in relazione alla necessità di agevolare una opportuna attività di monitoraggio in ordine al tempestivo avvio delle procedure di gara, si dispone che presso ogni servizio sia istituito un registro degli appalti a carattere continuativo con l'indicazione dell'oggetto dell'appalto, dell'ultimo affidamento disposto, dell'importo dell'appalto in corso, dell'operatore economico affidatario, della durata e della data di scadenza dell'appalto, nonché degli estremi di indicazione della gara per il successivo affidamento.

Al fine, inoltre, di agevolare il processo di autocontrollo da parte degli stessi uffici, allorchè si trovino nella necessità di adottare provvedimenti di proroga tecnica, appare utile trasmettere l'allegata check-list, contenente le verifiche da effettuare per assicurare la legittimità degli atti adottati.

Detta check-list sarà utilizzata, altresì, in sede di controllo di regolarità amministrativa di tipo successivo.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Maria Riva)





CITTÀ DI RAGUSA

CHECK-LIST

Proroghe tecniche

Settore _____

Servizio _____

Rup _____

Estremi contratto oggetto di proroga _____

Ditta affidataria _____

Importo della proroga _____

Durata della proroga _____

<i>Contenuti della determinazione con la quale si dispone la proroga tecnica</i>	<i>Riferimento normativo</i>	<i>Attuazione (SI/NO)</i>	<i>Note</i>
Indicazione della data di scadenza dell'appalto da prorogare (n.b. la proroga non può essere disposta in relazione ad un contratto scaduto)	Art 106, c. 11, d.lgs. 50/2016		
Indicazione degli estremi di avvenuta indizione della nuova procedura di gara.			
Motivazione delle ragioni (oggettive e non imputabili all'ente) che hanno impedito la definizione, per tempo, delle procedure per l'affidamento del nuovo appalto			
Indicazione della previsione dell'opzione di proroga nell'originario bando di gara			
Durata della proroga (per il tempo strettamente necessario alla definizione delle procedure di gara avviate)			

Ragusa, lì

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE